



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello, n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

Cap. 33040
0432 997003
FAX 0432 998049

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE PER ANZIANI

Adottato con deliberazione Consiliare n. 131 del 15.12.1987 ravv. immune da vizi dal C.P.C. di Udine con prot. n. 32595 del 25.02.'88

Modificato con deliberazione Consiliare n. 22 del 30.06.1993 ravv. legittimo dal CPC di Udine con prot. n. 38814 del 05/08/1993

" " " n. 14 " 18.04.1996 ravv. legittimo dal CO.RE.CO. di Udine con prot.n. 43274 del 10/06/1996

" " " n. 2 " 28.02.1997 ravv. legittimo dal CO.RE.CO di Udine con prot. n. 30653 del 07/04/1997

" " " n. 28 " 28.11.2001.

" " " n. 09 " 16.04.2005.

" " " n. 29 " 28.09.2010.

" " " n. 24 " 03.08.2021.

" " " n. 1 " 28.02.2025.

" " " n. 30 " 26.11.2025.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2 - Disponibilità degli alloggi	Pag. 2
Art. 3 - Requisiti per partecipare all'assegnazione di alloggi stabili	Pag. 2
Art. 4 - Requisiti per partecipare all'assegnazione dell'alloggio ad uso temporaneo	Pag. 2
Art. 5 - Accertamento dei requisiti	Pag. 2
Art. 6 - Presentazione delle domande ed istruttoria	Pag. 3
Art. 7 - Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e per la formazione della graduatoria	Pag. 3
Art. 8 - Graduatoria	Pag. 3
Art. 9 - Assegnazione alloggi	Pag. 4
Art. 10 - Annullamento dell'assegnazione	Pag. 5
Art. 11 - Decesso	Pag. 5
Art. 12 - Revoca dell'assegnazione	Pag. 5
Art. 13 - Rimborso spese	Pag. 5
Art. 13bis – Quantificazione del rimborso spese	Pag. 5
Art. 14 - Obblighi in capo ai Comuni di Aiello del Friuli e di San Vito al Torre	Pag. 5
Art. 14 bis - Obblighi in capo ai Comuni appartenenti all'ambito Agro Aquileiese diversi da Visco, San Vito al Torre o Aiello del Friuli	Pag. 6
Art. 15 - Precarietà dell'assegnazione	Pag. 6

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune di Visco destinati a scopo "alloggi per anziani" nel complesso denominato "ex Zecchini" in Piazza Santa Maria Maggiore.

Art.2 - Disponibilità degli alloggi

Gli alloggi di proprietà comunale sono in numero di otto di cui:

- a) Sette assegnati stabilmente ai cittadini residenti in Visco sulla base di una graduatoria definita dalla Commissione di cui all'art.7;
- b) Uno è riservato dall'Amministrazione Comunale di Visco per eventuali situazioni contingenti di grave e urgente necessità in capo a nuclei familiari che si ritrovano a non poter disporre del proprio alloggio per un periodo "certo" (es. allagamento, incendio, incidente o intervento medico che impedisca di fare le scale, ...) per la durata massima di 6 (sei) mesi prorogabile di ulteriori 6 (sei) mesi fino ad un massimo di due proroghe, per riconosciuta e documentata necessità/impossibilità di fare ritorno alla propria residenza.

Art. 3 - Requisiti per partecipare all'assegnazione di alloggi stabili

Per partecipare all'assegnazione di un alloggio comunale stabile (art. 2 comma a), gli aspiranti assegnatari devono:

- 1) Essere autosufficienti ed essere percettori di pensione di vecchiaia o di pensione anticipata ai sensi del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero percettori di diverse altre forme pensionistiche in deroga ai requisiti di cui alla normativa citata (i.e. "opzione donna", "lavoratori precoci", "quota 100/102/103", "Ape Sociale");
- 2) avere la residenza nel Comune di Visco e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) trovarsi in comprovato stato di solitudine e/o di abbandono e/o di emarginazione;
 - b) abitare in una casa priva dei requisiti igienico-sanitari e/o strutturali o essere oggetto di sfratto esecutivo;
 - c) abitare in una casa non adeguata alla propria situazione psicofisica (presenza di scale, assenza di impianto di riscaldamento, ecc.)
 - d) trovarsi in condizioni economiche disagiate (Isee inferiore a Euro 8,265,00, ovvero stato reddituale di difficoltà comprovato da idonea documentazione).

Art. 4 - Requisiti per partecipare all'assegnazione dell'alloggio ad uso temporaneo

Per partecipare all'assegnazione temporanea dell'alloggio comunale "a disposizione" (art. 2 comma b), il richiedente deve:

- 1) Essere autosufficienti ed avere compiuto 65 (sessantacinque) anni;
- 2) Avere la residenza nel Comune di Visco, di San Vito al Torre o di Aiello del Friuli;
- 2bis) Avere la residenza in uno dei Comuni appartenenti all'ambito Agro Aquileiese diversi da Visco, San Vito al Torre o Aiello del Friuli;
- 3) Attestare le motivazioni che impediscono di poter disporre del proprio alloggio per un periodo "certo" (es. allagamento, incendio, incidente o intervento medico che impedisca di fare le scale, ...).

Art. 5 - Accertamento dei requisiti

- 1) I requisiti di cui all'art. 3) devono essere posseduti e/o verificati alla data della presentazione della domanda.
- 2) I requisiti di cui all'art.4) devono essere posseduti e/o verificati alla data della presentazione della domanda e perdurare per tutto il periodo di assegnazione dell'alloggio.
- 3) I requisiti devono essere posseduti dal richiedente.

Art. 6 - Presentazione delle domande e istruttoria

Le domande, redatte su apposito modulo fornito dal Comune, devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo della sede Municipale di Visco, consegnandole in modalità cartacea o inviandole tramite mail all’indirizzo comune.visco@certgov.fvg.it.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Autocertificazione da cui risulti lo stato di famiglia, cittadinanza e residenza (anche cumulativo) e stato pensionistico;
2. Modello ISEE in corso di validità o DSU (dichiarazione sostitutiva unica) del richiedente; in caso di presentazione della DSU è necessario integrare con il modello ISEE non appena disponibile. In caso di assenza del modello ISEE, questo dovrà essere presentato entro un mese dall’assegnazione dell’alloggio.
3. Ogni altro documento o titolo atto a comprovare il maggior diritto all’assegnazione, quali:
 - a. Dichiarazione del Tecnico comunale attestante il degrado o l’improprietà o l’inadeguatezza dell’alloggio attualmente occupato con descrizione delle caratteristiche dell’immobile;
 - b. Dichiarazione di anti-igienicità dell’alloggio rilasciata dal Responsabile dell’Azienda per i Servizi Sanitari di competenza, ovvero di precaria situazione statica rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale;
 - c. Autocertificazione di eventuali nuclei coabitanti e dell’inizio della coabitazione;
 - d. Provvedimento dell’autorità competente diretto al rilascio dell’alloggio attualmente occupato;
 - e. Ordinanza di rilascio di alloggio di servizio per avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente;
 - f. Provvedimento esecutivo di sfratto;
 - g. Copia fotostatica del contratto di locazione e delle ricevute di pagamento dell’affitto degli ultimi tre mesi quando il canone superi il 20% del reddito familiare;
 - h. Certificato attestante il grado ed il tipo di invalidità o di disabilità (L. 104/19992) rilasciato dall’apposita Commissione o chiaro certificato medico;
 - i. Copia della sentenza di divorzio o separazione;
 - j. Tutti gli eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’assegnazione.
- Il Comune procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati, all’istruttoria delle domande.
Il Comune può richiedere agli interessati di produrre, fissando a tale fine il termine perentorio di 30 giorni, i documenti occorrenti a comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.
4. I documenti di cui ai punti a), b), h) possono essere dichiarati in autocertificazione.

Art. 7 - Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi e per la formazione della graduatoria

È costituita presso il Comune la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi per la formazione della graduatoria dei richiedenti degli alloggi.

La Commissione è composta da tre membri:

- a) Dal Responsabile del Servizio amministrativo o da suo delegato, che la presiede;
- b) Dall’assistente sociale del territorio;
- c) Dal Segretario Comunale o suo delegato, con funzioni di segretario.

La seduta della Commissione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 8 - Graduatoria

La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi stabili di cui all’art. 2 a) sarà compilata tenendo conto della documentazione prevista dall’art. 6) del presente regolamento.

La Commissione, di cui all’art.7), redige la graduatoria e la trasmette al Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa - finanziaria di Visco per i provvedimenti successivi.

Qualora le domande fossero in numero superiore alla disponibilità degli alloggi, la graduatoria rimane valida per 24 mesi; al momento in cui si rendesse disponibile un alloggio, in ordine di graduatoria verrà verificato il permanere dell'interesse da parte del richiedente, dei requisiti indicati nella domanda e richiesta la presentazione del modello Isee o DSU aggiornato.. In caso di presentazione della DSU è necessario integrare con il modello ISEE non appena disponibile. In caso di mancata presentazione del modello Isee o DSU aggiornato, si applica quanto previsto dall'art. 13bis.

Nella formulazione della graduatoria la Commissione applicherà a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

PERSONA SINGOLA	1 PUNTO
ALLOGGIO PRECARIO	3 PUNTI
ALLOGGIO NON IDONEO O ANTIGIENICO	DA 1 A 5 PUNTI
ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO	DA 1 A 3 PUNTI
PROVVEDIMENTO DI SFRATTO	DA 1 A 5 PUNTI
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI RILASCIO	5 PUNTI
ORDINANZA DI SGOMBERO	5 PUNTI
VALUTAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE SULLA BASE DI ULTERIORI ELEMENTI DI DISAGIO	DA 1 A 3 PUNTI
ISEE FINO A 10.000 EURO	5 PUNTI
ISEE DA 10.001 A 20.000 EURO	3 PUNTI
ISEE OLTRE 20.000 EURO	1 PUNTO
COMPROVATO STATO DI DIFFICOLTA' ECONOMICA	5 PUNTI

Art. 9- Assegnazione alloggi

L'assegnazione degli alloggi, di cui all'art. 2 punto a), agli aventi diritto, in base alla graduatoria, è effettuata con determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativo - finanziaria.

L'assegnazione è comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con "raccomandata a mano" firmata presso gli uffici comunali.

Entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno o della firma della "raccomandata a mano", gli aventi diritto devono trasmettere, a pena di decadenza, l'accettazione dell'assegnazione stessa.

L'assegnazione non può essere rifiutata salvo giustificati motivi oggettivi, a pena di cancellazione dalla graduatoria. Qualora l'assegnazione venga rifiutata per giustificati motivi oggettivi, la permanenza in graduatoria è regolata da quanto previsto dall'art. 8, terzo capoverso.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta (30) giorni dalla consegna, salvo proroga, da concedersi dal Sindaco a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto.

L'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione.

L'alloggio di cui all'art. 2 comma b) può essere assegnato con ordinanza sindacale con parere favorevole della commissione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi prorogabile di ulteriori 6 (sei) mesi fino ad un massimo di due proroghe, in caso di particolare urgenza sulla base di quanto previsto dall'articolo stesso, verificate le motivazioni per le quali si presenta la richiesta.

Art. 10 - Annullamento dell'assegnazione

Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il Responsabile del servizio in autotutela amministrativa previo parere della Commissione di cui all'art. 7) annulla l'assegnazione.

Art. 11 - Decesso

Qualora il titolare dell'assegnazione dell'alloggio deceda lasciando nello stesso l'altro componente del nucleo, questi potrà presentare domanda di mantenimento dell'alloggio, qualora abbia i requisiti previsti dall'art. 3 commi 1) e 2), senza la necessità dell'ulteriore requisito previsto ai commi a), b) e c).

Art. 12 - Revoca dell'assegnazione

Il Responsabile del servizio in autotutela amministrativa può disporre in qualsiasi momento la revoca dell'assegnazione oppure ulteriori prescrizioni in relazione a nuove evenienze a chi:

- a) Abbia assegnato l'alloggio a terzi;
- b) Abbia usato l'alloggio per scopi illeciti;

Il Responsabile del servizio può concedere un termine non superiore a tre (3) mesi per il rilascio dell'immobile.

Art.13 - Rimborso spese

Il rimborso spese conseguenti alle concessioni degli alloggi assegnati per anziani è determinato dalla Giunta Comunale annualmente.

Tale canone si riferisce al rimborso spese per oneri generali di amministrazione, di manutenzione straordinaria, per servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e montascale e di altri eventuali servizi, nonché per consumi di acque ed energia elettrica comprese le parti comuni e l'asporto dei rifiuti.

L'assegnatario dell'alloggio di cui all'art. 2 deve mantenere e consegnare lo stesso nello stato in cui l'ha ricevuto. Eventuali danni arrecati all'immobile e/o alle cose in esso contenute, gli saranno addebitati.

Art. 13bis – Quantificazione del rimborso spese

L'ammontare del rimborso è stabilito proporzionalmente in base all'Isee del concessionario, secondo la deliberazione annuale stabilita dalla Giunta.

In caso assenza di Isee al momento di presentazione della domanda, in sede di assegnazione il canone è stabilito nella misura massima prevista dalla delibera di cui sopra.

In caso di presentazione dell'Isee successivamente all'assegnazione, il canone è stabilito proporzionalmente solo per i mesi successivi alla sua presentazione. Il mancato pagamento del rimborso spese nella misura di quanto sopra definito per due mensilità consecutive costituisce motivo di revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 14 - Obblighi in capo ai Comuni di Aiello del Friuli e di San Vito al Torre

Esclusivamente con riferimento all'alloggio di cui all'art.2 comma b), nel caso in cui gli assegnatari dai suddetti Comuni non riuscissero, per problemi economici, a provvedere ai loro bisogni esistenziali, ovvero manifestassero un qualsiasi problema socio-assistenziale e/o socio-sanitario, l'obbligo di presa in carico e intervento economico permarrà totalmente in capo al Comune di residenza. A tal fine, prima dell'accoglimento del cittadino del Comune di Aiello del Friuli o di San Vito al Torre, sarà richiesta all'Amministrazione Comunale di provenienza una Delibera di Giunta Comunale con la quale s'impegna a mantenere a proprio carico, ogni obbligo e onere socio-assistenziale e socio-sanitario nei confronti della persona per tutta la durata della sua permanenza presso il Comune di Visco.

Art. 14 bis - Obblighi in capo ai Comuni appartenenti all'ambito Agro Aquileiese diversi da Visco, San Vito al Torre o Aiello del Friuli

Esclusivamente con riferimento all'alloggio di cui all'art.2 comma b), nel caso in cui gli assegnatari provenienti dai suddetti Comuni non riuscissero, per problemi economici, a provvedere ai loro bisogni esistenziali, ovvero manifestassero un qualsiasi problema socio-assistenziale e/o socio-sanitario, l'obbligo di presa in carico e intervento economico permarrà totalmente in capo al Comune di residenza. A tal fine, prima dell'accoglimento del cittadino del Comune appartenenti all'ambito Agro Aquileiese diversi da Visco, San Vito al Torre o Aiello del Friuli, sarà richiesta all'Amministrazione Comunale di provenienza una Delibera di Giunta Comunale con la quale s'impegna a mantenere a proprio carico, ogni obbligo e onere socio-assistenziale e socio-sanitario nei confronti della persona per tutta la durata della sua permanenza presso il Comune di Visco.

Art. 15 - Precarietà dell'assegnazione

Esclusivamente con riferimento all'alloggio di cui all'art.2 comma b), l'assegnazione ha carattere temporaneo di durata massima non superiore a mesi 6 (sei) prorogabile di ulteriori 6 (sei) mesi fino ad un massimo di due proroghe. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà, in qualunque momento, di valutare i requisiti soggettivi e tutti gli elementi che hanno determinato l'assegnazione, e, sulla base di tali rilievi, disporre eventuali revoche.